



# **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## **Ordinanza n° 9 del 11/02/2022**

Settore: AREA POLIZIA LOCALE

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN UN TRATTO DI VIA RICCARDO LOMBARDI NEL CENTRO ABITATO DI LEVATA.**

### **Il Responsabile**

**Il Comandante la Polizia Locale**

**Premesso che** Via Riccardo Lombardi nel centro abitato di Levata di Curtatone è un'arteria stradale con frequente scorrimento di veicoli, in considerazione che la zona è interessata dalla presenza di diverse attività commerciali ed artigianali con entrata, uscita e sosta dei mezzi interessati;

**Considerato che** da recente sopralluogo e da insediamento di nuove attività, per un tratto necessita istituire il divieto di sosta, al fine di garantirne la visibilità e percorribilità in sicurezza da parte degli utenti;

**Ritenuto** pertanto di garantire la sosta su un solo tratto delle via indicata, in particolare per l'intero sviluppo di Via R. Lombardi su lato dei numeri pari compresi tra il 6 ed il 32;

**Visto** il D.L.vo n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ed il D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modificazioni;

**Visto** il D.L.vo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive integrazioni e modificazioni

**Visto** il Decreto Sindacale n. 5 avente protocollo n. 12933 del 25 maggio 2021 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali al Comandante della Polizia Locale dott. Cristiano Colli, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

### **ORDINA**

**L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per il tratto di Via Riccardo Lombardi sul lato dei numeri civici pari nel centro abitato di Levata di Curtatone, compresi tra il civico n. 6 ed il civico n. 32.**

**Sono esclusi dagli indicati divieti i veicoli destinati a servizi di polizia e di soccorso ed i veicoli autorizzati da questo Comando per particolari necessità.**

**Dall'entrata in vigore e sino alla scadenza** sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

**Il provvedimento** e la conseguente pubblicità saranno resi noti al pubblico mediante l'apposizione in loco dei prescritti segnali stradali che dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in ottimo stato di conservazione.

**Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti** cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono Incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. I trasgressori verranno puniti con le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

**Contro il presente provvedimento** può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia a norma del D.L.vo 104/2010 oppure entro 120 giorni al Capo dello Stato a norma del D.P.R. n. 1199/1971. Per quanto attiene la segnaletica può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dal D.L.vo n. 285/1992.

---

Curtatone, 11/02/2022

Il Responsabile  
COLLI CRISTIANO / InfoCamere S.C.p.A.  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)